



DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

Anno I.

Mogadiscio, 15 Agosto 1970

Suppl. n. 3 al n. 8

DIREZIONE E REDAZIONE
presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LEGGE 24 Luglio 1970, n. 40 — *Concessione di Agevolazioni fiscali alla S.p.A. «Somali Airlines».* Pag. 801
- LAW No. 41 of 28 July 1970 — *Amendment to Passport Law.* » 802
- LEGGE 10 Agosto 1970, n. 42 — *Estensione dell'Efficacia della Legge n. 9 del 9 Febbraio 1970, al Personale Giudiziario.* » 803
- LEGGE 6 Agosto 1970, n. 43 — *Abolizione dei Partiti Politici e di alcuni tipi di associazioni.* » 804
- LEGGE 6 Agosto 1970, n. 44 — *Sospensione il diritto di Sciopero.* » 806

- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI 29 Luglio 1970, n. 176 — *Assegnazione di appezzamento di terreno demaniale al Ministero della Pubblica Istruzione per la costruzione di una scuola Elementare di Scingani.* Pag. 807
- DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI 28 Luglio 1970, n. 177 — *Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdi Hassan Egal.* » 808
- DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR INDUSTRY AND COMMERCE 10 August 1970, n. 178 — *Withdrawal of Special facilities for commercial payments with neighbouring countries.* » 810
-

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

- SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — *Estratto di Verbale di Assemblea Ordinaria. (197)* » 811
- SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA — *Estratto di Verbale di Asemblea. (198)* » 812
- SOCIETA' SOMALIA FORWARDING AGENCY — *Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria. (199)* » 813

PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 24 Luglio 1970, n. 40.

Concessione di agevolazioni fiscali alla S.p.A. «Somali Airlines».

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione, emessa in data 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo 21 Febbraio 1970 n. 37 — Approvazione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Democratica Somala e l'Alitalia; Linee Aeree Italiane;

VISTO l'Art. 8 del Decreto summenzionato;

RITENUTA necessaria la concessione di Agevolazioni Fiscali alla Somali Airlines S.p.A.;

APPROVA E PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

Con effetto dall'entrata in vigore della presente Legge, il Governo concede alla Somali Airlines l'esenzione dal pagamento di qualsiasi dazio doganale, diritti, imposte e tributi dovuti sulla importazione di aerei, parti di ricambio in genere, materiale ed attrezzature destinate ai reparti tecnico ed operativo (di volo e di terra), nonché sui carburanti e lubrificanti avio.

Garantisce inoltre alla suddetta Società:

- a) l'uso gratuito di radio collegamenti, radio aiuti di navigazione e dei servizi meteorologici, sia attualmente esistenti che di futuro nuovo impianto e funzionamento;
- b) l'uso gratuito degli aeroporti, dei campi di fortuna esistenti nel territorio Somalo e che vi verranno costruiti in futuro;
- c) il ricovero gratuito degli aeromobili, dei materiali di ricambio e di ogni e qualsiasi attrezzatura occorrente all'attività della Società negli aeroporti e nei campi sopra indicati;

Art. 2

La Legge 28 Dicembre 1963 n. 30 deve considerarsi abrogata alla entrata in vigore della presente Legge.

Art. 3

La presente Legge entra in vigore dal 21-2-1970 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 24 Luglio 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LAW No. 41 of 28 July 1970.
Amendment to Passport Law.

THE PRESIDENT

OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

Substitute the following for Article 4 Para 3, of Law No. 21 of 7 April 1970 on Passports:

«3. A Diplomatic Passport is for issue to the Head of the State, Members of the S.R.C., Secretaries of State, Generals of the Armed Forces, Senior Officers of the Ministry of Foreign Affairs, the Presidente of the Supreme Court, the Chief of Cabinet of the Presidency of the Republic and the Governor of the Somali National Bank».

Article 2

1. This Law shall be included in the Compilation of Laws of the Republic and shall be published in the Official Bulletin.

2. It shall come into force on the day following the date of its publication in the Official Bulletin.

3. All persons shall be obliged to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadishu, 28th July, 1970.

Major General Mohamed Siad Barre
PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council

Omer Arteh
Secretary of State for Foreign Affairs

LEGGE 10 Agosto 1970, n. 42.

Estensione dell'efficacia della Legge n. 9 del 9 Febbraio 1970 al personale giudiziario.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO.

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione e la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

RITENUTO che la disposizione della Legge n. 9 del 9 Febbraio 1970, per loro carattere generale, debbono essere applicate a tutti i funzionari e dipendenti dello Stato, compreso il personale giudiziario;

VISTO l'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario (Decreto Legislativo n. 3 del 12 Giugno 1962);

CONSIDERATA la necessità di uno specifico provvedimento sulla materia con riguardo al personale giudiziario;

PRESO ATTO della approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA LA PRESENTE LEGGE

Art. 1

Le disposizioni della Legge 9 Febbraio 1970 n. 9 si applicano con gli stessi effetti e con la medesima decorrenza prevista per gli altri dipendenti statali, anche al personale giudiziario (magistrati ed ausiliari).

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della norma dell'Art. 2 della Legge 9 Febbraio 1970 n. 9 i magistrati sono equiparati alla categoria A del personale civile dello Stato.

Art. 3

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente Legge.

Art. 4

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ed inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica della Somalia.

Mogadiscio, li 10 Agosto 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE 6 Agosto 1970, n. 43.

Abolizione dei partiti politici e di alcuni tipi di associazioni.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969 e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

RAVVISATA la necessità di abolire e vietare, salvo certe eccezioni, tutte le associazioni con lo scopo di riorganizzare in armonia con lo spirito della Rivoluzione;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

1. I partiti politici e le associazioni di qualsiasi specie natura e scopo, ad eccezione di quelle indicate nel paragrafo 2 del presente articolo, sono sciolte e ne è vietata la ricostruzione fino a che non verrà diversamente stabilita.

2. Sono sottratte allo scioglimento e al divieto di costituzione le seguenti categorie:

- a) — associazioni costituite in base alle leggi vigenti, che svolgono attività agricole, industriali o commerciali;
- b) — singole associazioni che ottengono specifica autorizzazione dal Consiglio Rivoluzionario Supremo o, per delega di esso, dai Consigli Rivoluzionari Regionali o Distrettuali.

3. Le associazioni esistenti che non svolgono attività agricola, industriale o commerciale, debbono richiedere entro il termine di gg. 90 dalla entrata in vigore della presente Legge debita autorizzazione al Consiglio Rivoluzionario Supremo mediante istanza da inoltrarsi tramite il Ministero dell'Interno.

Se l'autorizzazione viene negata o se l'associazione omette di richiederla nel termine sopra indicato, l'associazione stessa dovrà considerarsi sciolta a tutti gli effetti.

4. I crediti di cui siano titolari gli enti soggetti a scioglimento a norma della presente legge ed i beni mobili ed immobili che, anche per interposta persona, ad essi appartengono, sono devoluti allo Stato.

Art. 2

Le associazioni consentite o autorizzate ai sensi della presente legge non debbono svolgere attività di natura politica o contraria allo spirito della Rivoluzione.

Le associazioni che violino il divieto stabilito nel presente articolo possono essere sciolte con provvedimento del Consiglio Rivoluzionario Supremo.

Art. 3

Chiunque:

- a) — Organizza o tenta di organizzare una qualunque associazione vietata dalla presente legge;
- b) — è membro di una qualunque associazione formata in violazione alla presente legge;
- c) — svolge attività vietate dall'art. 2 della presente legge, è punito se lo atto non costituisce un reato più grave, con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da Sh. So. 1000 a Sh. So. 4000.

Art. 4

Ogni Legge o disposizione contraria o incompatibile con la presente legge s'intende abrogata.

Art. 5

La presente legge ha effetto dal 1° Marzo 1970, e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 6 Agosto 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE 6 Agosto 1970, n. 44.
Sospensione il diritto di Sciopero.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione e la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1;

VISTI gli artt. 143 e seguenti del Codice del Lavoro approvato con D. L. 10 Agosto 1969 n. 5;

RITENUTO la necessità di sospendere fino a nuova disposizione in diritto di sciopero, di rallentamento del lavoro e di serrata, in considerazione delle particolari esigenze della ricostruzione e sviluppo nazionale voluti dalla Rivoluzione;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

Il diritto di sciopero, di rallentamento del lavoro e di serrata sono sospesi fino a che non saranno nuovamente ripristinati.

Art. 2

Fino a quando la presente legge avrà efficacia, le pene previste dall'art. 390 del Codice Penale nei confronti del datore di lavoro e dei lavoratori sono sostituite con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da Sh.So. 600 a Sh. So. 2.400.

Art. 3

Ogni norma contraria o incompatibile con la presente legge deve considerarsi abrogata.

Art. 4

La presente legge entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

Mogadiscio, li 6 Agosto 1970.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI

29 Luglio 1970, n. 176.

Assegnazione di appezzamento di terreno demaniale al Ministero della Pubblica Istruzione — per la costruzione di una Scuola Elementare di Scingani.

IL SEGREARIO DI STATO

VISTA la Costituzione della Repubblica Somala nella parte compatibile con lo Spirito della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'assetto giuridico della Repubblica Democratica Somala n. 1 in data 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 9 Gennaio 1967, n. 6;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la lettera del Ministero della Pubblica Istruzione n. 315 10-1246 di prot. in data 28 Febbraio 1970, con la quale chiede l'assegnazione di un'appezzamento di terreno demaniale — sito in Mogadiscio — nei pressi della Stamperia dello Stato — per la costruzione di una Scuola Elementare;

VISTO l'accertamento tecnico effettuato dal Servizio Tecnico Erariale del Dipartimento Demanio, in data 3 Maggio 1970;

CONSIDERATA la necessità da eseguire per Pubblica Istruzione, sull'area delle costruzioni di una Scuola Elementare.

DECRETA:

Art. 1

E' riconosciuta a favore del Ministero della Pubblica Istruzione, il diritto di proprietà del lotto di terreno — sito in Mogadiscio — nei pressi della Stamperia dello Stato:

L'area concessa per la costruzione della Scuola Elementare ha la forma rettangolare con i lati di mt. 72,50 e di mt. 53 e così copre una superficie di mq. 3.842,50;

Essa: confina: a Nord con la Stamperia dello Stato a Sud con Pietro Antonelli, ad Ovest con via G. Cavallo e ad Est con S.I.P.A..

Art. 2

L'area descritta al precedente art. 1 è meglio specificata nell'allegata planimetria, che fa parte integrante del presente decreto.

Mogadiscio, li 29 Luglio 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.
Ing. Ali Husein Osman

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 23.
Mogadiscio, li 3 Agosto 1970.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI

28 Luglio 1970, n. 177.

Concessione di area di terreno demaniale a favore del Sig. Abdi Hassan Egal.

IL SEGREARIO DI STATO

VISTA la Costituzione della Repubblica Somala nella parte compatibile con lo Spirito della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'assetto giuridico della Repubblica Democratica Somala n. 1 in data 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 14 Aprile 1960, presentata dalla Signora Aurelia Farah intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km. per Afgoi — Ricade nella zona V Periferica;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 2 al n. 5 del 25 Maggio 1961, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 301^o seduta del 26-11-1962;

VISTA la Bolletta n. 5351 in data 20-1-1963, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Signora Aurelia Farah ha pagato la somma di Sh. So. 2.100, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che, l'area di terreno richiesta di mq. 1.050, è stata consegnata alla Signora Aurelia Farah, come si rileva dal verbale redatto dal servizio Tecnico Erariale in data 26 Marzo 1963;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO l'atto n. 1481 di Rep. in data 22 Ottobre 1962, registrato a Mogadiscio il 25 Ottobre 1962 al n. 690 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Michael Joseph Mariano con il quale la Signora Aurelia Farah cede e trasferisce al Sig. Hussein Hagi Hassan tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1050, sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km. per Afgoi;

VISTO l'atto n. 3763 di Rep. in data 19-4-1970, registrato a Mogadiscio li 21 Aprile 1970, al n. 342 Atti Pubblici Vol. 19 a rogito Notaio Dr. Hassan Uarsame Ali, con il quale il Sig. Hussen Hagi Hassan Giama cede e trasferisce al Sig. Abdi Hassan Egal tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1050, sito in Mogadiscio, nei pressi del 4° Km. per Afgoi;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Abdi Hassan Egal l'area di terreno demaniale di mq. 1050, sito in Mogadiscio — nei pressi del 4° Km. per Afgoi, di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25 Luglio 1970 fra il Governo rappresentato dal Segretario dei LL. PP. e l'interessato Sig. Abdi Hassan Egal.

Mogadiscio, li 28 Luglio 1970.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.
Ing. Ali Hussein Osman

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 27.
Mogadiscio, li 3 Agosto 1970.
Il Magistrato ai Conti:
MOHAMUD ISSE SALWE*

DECREE OF THE SECRETARY OF STATE FOR INDUSTRY AND COMMERCE
No. 178 of 10 August, 1970.

Withdrawal of special facilities for Commercial Payments with neighbouring countries.

THE SECRETARY OF STATE

HAVING SEEN the 1st Charter of the Revolution;

HAVING SEEN Article 2 of Decree Law No. 12 of 26th September 1964 as converted into Law No. 8 of 29th October 1964 on Foreign Economic Transactions;

RECOGNISING the need to repeal article 15 of M. D. No. 204 of 26th September 1964 and M. D. No. 263 of 23rd November 1965 regarding payments in respect of Trade with neighbouring countries.

DECREE:

Article 1

The facility, by which persons residing in certain districts of the Somali Democratic Republic and travelling with goods to neighbouring countries may use the foreign exchange proceeds of their exports to purchase and import goods in and from such countries provided the total value of transaction does not exceed So. 10,000/- per month for each person, is hereby withdrawn. Consequently, article 15 of M. D. No. 204 of 26th September 1964 and M. D. No. 263 of 23rd November 1965 are hereby revoked.

Article 2

This Decree should come into force immediately.

Mogadiscio, 10th August, 1970.

Lt. Col. Ahmed Mohamud Farah
THE SECRETARY
of State for Industry and Commerce

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S.A.I.S. — S.p.A.

Sede in Mogadiscio (Repubblica Democratica Somala)

Capitale Sociale Sh. So. 13.200.000,00 inter. vers.

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 30 Giugno 1970, in seconda convocazione, in Milano, Piazzetta Bossi n. 2, risultano prese le seguenti deliberazioni:

— approvazione del Bilancio e del Conto Perdite & Profitti dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1969 con le seguenti risultanze, al netto dei conti d'ordine:

BILANCIO:

Attivo	Sh. So.	32.574.196,42
Passivo	»	<u>32.459.097,56</u>
Utile netto	Sh. So.	<u>115.098,86</u>

CONTO PERDITE & PROFITTI:

Profitti	Sh. So.	2.123.911,65
Spese e oneri generali	»	<u>2.008.812,79</u>
Torna utile come sopra	Sh. So.	<u>115.098,86</u>

Mogadiscio, 1 Agosto 1970.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(197)

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA — S.p.A.
Sede in Chisimaio (Repubblica Democratica Somalia)
Capitale versato Shs. So. 3.000.000,00

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il giorno 25 Giugno 1970, in Milano, Piazzetta M. Bossi n. 2, risultano prese le seguenti deliberazioni:

— approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1969, che chiude in pareggio, con le seguenti risultanze, al netto dei Conti d'Ordine:

BILANCIO:

Attivo	Sh. So. 7.666.236,81
Passivo	» <u>7.666.236,81</u>

CONTO PERDITE & PROFITTI:

Utili lordi	Sh. So. 407.689,98
Oneri e spese	» <u>407.689,98</u>

Mogadiscio, 1 Agosto 1970.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(198)

SOCIETA' SOMALIA FORWARDING AGENCY

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli Azionisti della Società per Azioni «Somalia Forwarding Agency» sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la Sede Sociale, il giorno 15 Settembre 1970 alle ore 17 in prima convocazione, oppure lo stesso giorno alle ore 19 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. — Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale:
da «Le Azioni sono nominative» a «Le Azioni sono al portatore».

Mogadiscio, 13 Agosto 1970.

SOMALIA FORWARDING AGENCY

Un Amministratore

F. Borg

(199)

